



Egregio sig.

Giovannino Massari

Piazza G. Curreno, 6

12061 Carrù

Prot. N° 311/2020

Torino, 3 novembre 2020

Oggetto: **Corso/esame per Istruttore/tecnico Nazionale di primo livello di Arrampicata Sportiva su roccia e Arrampicata sportiva su strutture artificiali US Acli CONI**

Gentile Signor Massari,

Le scrivo in qualità di Presidente del Collegio Guide Alpine del Piemonte.

Il Collegio è venuto a conoscenza che sia stato da Lei svolto recentemente in quel di Bagnasco un Corso per Istruttori di Arrampicata Sportiva su roccia e Arrampicata Sportiva su strutture artificiali di primo livello US-ACLI CONI, volto alla formazione di tecnici atti all'insegnamento di questa disciplina.

Desidero ricordare che ai sensi della legge nazionale n. 6 del 2 gennaio 1989 l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo (v. art. 2, comma 1 lett. c) è attività riservata alle Guide Alpine. Colui che esercita abusivamente la professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale (v. art. 18).

Che si tratti di un'attività riservata per legge alle Guide Alpine si evince ancor di più dalla lettura dell'art. 20, il quale consente in chiara via di deroga al solo Club Alpino Italiano la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche,



sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

Come noto, i principi sopra enunciati, integralmente recepiti dalla Legge regione Piemonte 29 settembre 1994, n. 41, non sono stati posti per fare delle Guide Alpine una casta chiusa e protetta, bensì per garantire che un'attività foriera di rischi per la salute e sicurezza di chi la pratica, quale l'alpinismo o l'ascesa su roccia o ghiaccio, sia (tra l'altro) insegnata da chi si è formato non solo adeguatamente ma anche in maniera professionale a tale compito.

Alla luce di quanto sopra descritto appare evidente che l'attività di insegnamento e la formazione di istruttori da Lei effettuata nel suddetto Corso è contraria alla legge ed integra perfino gli estremi di un grave reato, per il quale ci riserviamo di sporgere denuncia presso le competenti autorità.

Poiché tale attività lede tra l'altro gli iscritti al Collegio che rappresento, La diffido dal porre nuovamente in atto simili condotte ed invito per il futuro a rivolgersi a coloro che per professione sono abilitati a tale tipo d'insegnamento, in difetto non esiterò nella mia veste a percorrere ogni via, se del caso anche giudiziale, per fare cessare questa attività.

Distinti saluti.

Giulio Beuchod – guida alpina
Presidente Collegio Guide Alpine Piemonte

